Spedizione in abbonamento postale

Anno 101° — Numero 279

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 15 novembre 1960 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 279 DEL 15 novembre 1960:

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 1960, n. 1312.
Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese produttrici di articoli dattilografici, inchiostri e colle per cancelleria.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 1960, n. 1313.
Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese produttrici di occhiali o di articoli inerenti all'occhialeria.

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATI

L'8 novembre 1960, alle ore 19, il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel Palazzo del Quirinale Sua Eccellenza il sig. Osei Bonsu, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Ambasciatore straordinario e plenipotenziario del Ghana.

(7097)

L'8 novembre 1960, alle ore 19,20, il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel Palazzo del Quirinale Sua Eccellenza il sig. Pompiliu Macovei, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Ministro plenipotenziario di Romania.

(7096)

L'8 novembre 1960, alle ore 19,40, il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel Palazzo del Quirinale Sua Eccellenza il sig. Sithu U Mijat Tun, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di Birmania a Roma.

(7095)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 20 ottobre 1960, n. 1305.
Integrazioni alla legge 18 dicembre 1959, n. 1079, sulla abolizione dell'imposta di consumo sul vino.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il secondo comma dell'articolo 7 della legge 18 dicembre 1959, n. 1079, è sostituito dai seguenti:

« Le modalità relative saranno stabilite con decreti del Ministro per l'interno, di intesa con quelli per il tesoro e per le finanze.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad erogare ai Comuni con popolazione non superiore ai 10.000 abitanti acconti provvisori commisurati: per il 1960, al 50 per cento del gettito realizzato nel 1959 per aumenti applicati, a qualsiasi titolo, sulla tariffa massima della imposta di consumo sul vino e sui vini spumanti in bottiglia; per il 1961, al 50 per cento della somma liquidata ai sensi del primo comma del presente articolo.

Il recupero delle eventuali somme indebitamente erogate a titolo di acconto è effettuato a carico della compartecipazione dei Comuni alla imposta generale sulla entrata che verrà disposta a favore degli Enti interessati con la rata immediatamente successiva all'accertamento dell'indebito.

I fondi necessari alle erogazioni anzidette verranno forniti alle Intendenze di finanza con ordini di accreditamento di ammontare anche superiore ai limiti di cui all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni ».

Art. 2.

Per l'anno 1960, il benestare previsto dal primo comma dell'articolo 94 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, modificato dall'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 72, e sostituito dall'articolo 11 della legge 18 dicembre 1959, n. 1079, ai fini del rilascio, da parte dei Comuni, di delegazioni sulle imposte di consumo, viene dato dal prefetto con riferimento ai tre quinti del cespite netto accertato nell'anno 1959.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 ottobre 1960

GRONCHI

FANFANI — TRABUCCHI — PELLA — SCELBA — TAVIANI — RUMOR

Visto, il *Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 25 ottobre 1960, n. 1306.
Provvidenze e benefici per i connazionali rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai connazionali rimpatriati dall'Egitto in conseguenza degli avvenimenti ivi verificatisi nell'ottobre 1956 ed a quelli temporaneamente assenti dall'Egitto cui gli avvenimenti stessi hanno reso impossibile il ritorno, nonchè a quelli rimpatriati dalla Tunisia dal gennaio 1959, per la situazione determinatasi nei loro confronti a seguito dei provvedimenti di carattere generale entrati in vigore in quel Paese e sempre che siano

in possesso del relativo attestato rilasciato dalle autorità consolari, sono estese tutte le provvidenze spettanti ai profughi secondo le leggi 4 marzo 1952, n. 137, e successive.

Tali provvidenze sono estese anche ai connazionali rimpatriati dalla Tunisia successivamente alla data di cessazione del protettorato francese e prima della data del 1° gennaio 1959, purchè in possesso di una attestazione del Ministero degli affari esteri comprovante che essi sono stati costretti ad abbandonare la Tunisia per motivi di emergenza indipendenti dalla loro volontà.

Le provvidenze stesse sono, inoltre, estese ai connazionali, già dipendenti, dalla soppressa Amministrazione internazionale di Tangeri, i quali abbiano dovuto lasciare quel territorio e rimpatriare a causa della nuova situazione creatasi con la cessazione della Amministrazione internazionale e sempre che siano in possesso di un attestato comprovante tale loro condizione, rilasciato dal Ministero degli affari esteri.

Art. 2.

I connazionali che rimpatriano dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri in conseguenza degli avvenimenti indicati nell'articolo 1 sono ammessi a fruire della esenzione dal pagamento dei diritti di confine per le attrezzature, per i macchinari, per i veicoli ed i materiali in genere di loro pertinenza, dei quali si servivano nei detti Paesi per l'esercizio delle loro attività economiche e professionali.

La concessione è consentita dalle Dogane su domanda degli interessati da presentarsi, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge oppure, qualora il rimpatrio non sia ancora avvenuto, entro sei mesi dalla sua effettuazione.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle importazioni già effettuate, per le quali non è dovuto il rimborso dei diritti di confine corrisposti.

Art. 3.

I benefici di cui alla presente legge avranno termine con la cessazione delle analoghe provvidenze stabilite dalle vigenti disposizioni in materia di assistenza in favore dei profughi.

Art. 4.

All'onere finanziario derivante dalla presente legge si provvederà con gli stanziamenti dei capitoli 126, 127, 129, 131 e 132 del bilancio del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1960-61.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 ottobre 1960

GRONCHI

FANFANI — SCELBA — SEGNI — TRABUCCHI — TAMBRONI — ZACCAGNINI — SULLO — COLOMBO

Visto, il *Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 1960, n. 1307.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Casoli.

N. 1307. Decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Casoli viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, il *Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 novembre 1960
Atti del Governo, registro n. 131, foglio n. 14. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 1960, n. 1308.

Autorizzazione al museo della Scienza e della Tecnica di Milano ad accettare un legato.

N. 1308. Decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il Museo della scienza e della tecnica di Milano viene autorizzato ad accettare il legato di una raccolta di opere d'arte, consistente in 109 dipinti e 15 sculture, in mobili e rivestimenti lignei, in ferri battuti, in tappeti e oggetti vari, disposto a suo favore dall'industriale sig. Guido Rossi con testamento olografo in data 15 gennaio 1955, seguito da un codicillo in pari data, pubblicato con atto del notaio Cesare Cellina di Milano il 7 ottobre 1957, n. 22045-6147 di repertorio, registrato in Milano l'11 ottobre 1957, n. 11726, vol. 1181.

Visto, il *Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 novembre 1960
Atti del Governo, registro n. 131, foglio n. 15. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 settembre 1960, n. 1309.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile, con sede nel comune di Villachiara (Brescia).

N. 1309. Decreto del Presidente della Repubblica 25 settembre 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Asilo infantile, con sede nel comune di Villachiara (Brescia), viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico.

Visto, il *Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 novembre 1960
Atti del Governo, registro n. 131, foglio n. 16. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 ottobre 1960, n. 1310.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del SS. Cuore Immacolato della B.M.V., in località Arteselle del comune di Solesino (Padova).

N. 1310. Decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Padova in data 7 ottobre 1959, integrato con dichiarazione del 24 giugno 1960, relativo alla erezione della parrocchia del SS. Cuore Immacolato della B. M. V., in località Arteselle del comune di Solesino (Padova).

Visto, il *Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 novembre 1960
Atti del Governo, registro n. 131, foglio n. 19. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 ottobre 1960, n. 1311.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Carlo Borromeo, in località Campolimpido del comune di Tivoli (Roma).

N. 1311. Decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Tivoli in data 24 maggio 1959, integrato con dichiarazione di pari data, relativo alla erezione della parrocchia di San Carlo Borromeo, in località Campolimpido del comune di Tivoli (Roma).

Visto, il *Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *novembre* 1960
Atti del Governo, registro n. 131, *foglio n.* 18. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 novembre 1960.

Denominazioni delle varietà di risone e delle corrispondenti varietà di riso e loro attribuzioni al gruppo di appartenenza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 2 della legge 18 marzo 1958, n. 325, concernente la disciplina del commercio interno del riso;
Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con il Ministro per l'industria e per il commercio;

Decreta:

La denominazione delle varietà di risone e delle corrispondenti varietà di riso, la loro ripartizione in gruppi e le caratteristiche di ciascuna varietà, con indicazione delle tolleranze consentite e dei relativi limiti, sono determinate, per gli effetti della legge 18 marzo 1958, n. 325, e per l'annata agraria 1959-1960, con le tabelle annesse al presente decreto e firmate dai Ministri proponenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 6 novembre 1960

GRONCHI

RUMOR — COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *novembre* 1960
Registro n. 17 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 170. — PALADINI

Denominazione delle varietà di risone e delle corrispondenti varietà di riso e loro attribuzione al gruppo di appartenenza.

RISONE	RISO
Gruppo comune:	*Gruppo comune*:
Balilla	Balilla
Balilla a grana grossa	Balilla a grana grossa
Originario o Americano 1600	Originario o Americano 1600
Pierrot	Pierrot
R. 253 o Balillone	R. 253 o Balillone
Ronco	Ronco
Gruppo semifino:	*Gruppo semifino*:
Ardizzone	Ardizzone
Franco Roncarolo	Franco Roncarolo
Ferraris	Ferraris
Maratelli	Maratelli
Precoce Rossi o G. Rossi	Precoce Rossi o G. Rossi
Stirpe 136	Stirpe 136
Vialone nano	Vialone nano
Gruppo fino:	*Gruppo fino*:
Gigante Vercelli	Gigante Vercelli
Lomello	Lomello
Olmo	Olmo
Razza 77 o R. 77	Razza 77 o R. 77
Rinaldo Bersani o R. B.	Rinaldo Bersani o R. B.
Rizzotto	Rizzotto
S. Domenico	S. Domenico
Vialone	Vialone
Gruppo superfino:	*Gruppo superfino*:
Arborio	Arborio
Carnaroli Aristato o Carnaroli A.	Carnaroli Aristato o Carnaroli A.
Razza 82 o Chiappelli	Razza 82 o Chiappelli

Caratteristiche dei risi di gruppo comune

Per ogni varietà sono fissati: nome, gruppo, lunghezza, forma, grossezza, perla, striscia, dente, testa, sezione.

Balilla:
Comune - corto - tondo - piccolo - perla laterale poco estesa - striscia breve - dente normale - testa tozza - sezione tondeggiante.

Balilla a grana grossa:
Comune - semilungo - semitondo - medio - perla laterale poco estesa - striscia allungata - dente normale - testa oblunga - sezione tondeggiante.

Originario o americano 1600:
Comune - corto - tondo - piccolo - perla laterale poco estesa - striscia breve - dente normale - testa normale - sezione tondeggiante.

Pierrot:
Comune - semilungo - semitondo - medio - perla laterale poco estesa - striscia assente - dente sfuggente - testa normale - sezione schiacciata.

R. 253 o Balillone:
Comune - corto - tondo - medio - perla laterale estesa - striscia breve - dente sfuggente - testa normale - sezione tondeggiante.

Ronco:
Comune - corto - tondo - medio - perla assente - striscia breve - dente normale - testa normale - sezione tondeggiante.

Caratteristiche dei risi di gruppo semifino

Ardizzone:
Semifino - semilungo - affusolato - medio - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione schiacciata.

Franco Roncarolo:
Semifino - semilungo - tondo - medio - perla laterale poco estesa - striscia allungata - dente sfuggente - testa normale - sezione tondeggiante.

Ferraris:
Semifino - semilungo - tondo - medio - perla centrale estesa - striscia allungata - dente normale - testa tozza - sezione tondeggiante.

Maratelli:
Semifino - semilungo - tondo - medio - perla laterale poco estesa - striscia breve - dente pronunciato - testa asimmetrica - sezione tondeggiante.

Precoce Rossi o G. Rossi:
Semifino - semilungo - tondo - medio - perla laterale poco estesa - striscia assente - dente normale - testa normale - sezione tondeggiante.

Stirpe 136:
Semifino - semilungo - semiaffusolato - medio - perla assente - striscia breve - dente sfuggente - testa normale - sezione tondeggiante.

Vialone Nano:
Semifino - semilungo - tondo - medio - perla centrale estesa - striscia assente - dente pronunciato - testa tozza - sezione tondeggiante.

Caratteristiche dei risi di gruppo fino

Gigante Vercelli:
Fino - lungo - semitondo - grosso - perla centrale estesa - striscia allungata - dente sfuggente - testa normale - sezione tondeggiante.

Lomello:
Fino - lungo - semiaffusolato - grosso - perla laterale poco estesa - striscia breve - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tondeggiante.

Olmo:
Fino - lungo - allargato - grosso - perla centrale estesa - striscia assente - dente pronunciato - testa normale - sezione schiacciata.

Razza 77 o R. 77:
Fino - lungo - semiaffusolato - grosso - perla laterale poco estesa - striscia breve - dente normale - testa oblunga - sezione schiacciata.

Rinaldo Bersani o R. B.:
Fino - molto lungo - affusolato - grosso - perla laterale poco estesa - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione schiacciata.

Rizzotto:
Fino - lungo - semiaffusolato - grosso - perla laterale poco estesa - striscia allungata - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tondeggiante.

S. Domenico:
Fino - lungo - semiaffusolato - grosso - perla centrale poco estesa - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione schiacciata.

Vialone:
Fino - semilungo - tondo - medio - perla centrale estesa - striscia assente - dente pronunciato - testa normale sezione schiacciata.

Caratteristiche dei risi di gruppo superfino

Arborio:
Superfino - molto lungo - semitondo - molto grosso - perla centrale estesa - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione schiacciata.

Carnaroli Aristato o Carnaroli A.:
Superfino - molto lungo - semiaffusolato - molto grosso - perla estesa - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione tondeggiante.

Razza 82 o Chiappelli:
Superfino - molto lungo - affusolato - grosso - perla assente - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione tondeggiante.

Tolleranze consentite per le varietà di riso

Gruppo comune:

Grane striate rosse	10 %	
Disformità naturali ed impurità varietali	15 %	(massimo di impurità varietali 5%).
Grane gessate	3 %	Tali tolleranze sono sommabili fino ad un massimo del 4%, fermi restando i massimi per ciascun difetto.
Grane vaiolate	1,5 %	
Grane macchiate	0,5 %	
Grane ambrate	0,25 %	
Grane gialle	—	
Rottura	3 %	

Gruppo semifino

Grane striate rosse	10 %	
Disformità naturali ed impurità varietali	15 %	(massimo di impurità varietali 5%).
Grane gessate	3 %	Tali tolleranze sono sommabili fino ad un massimo del 4%, fermi restando i massimi per ciascun difetto.
Grane vaiolate	1,5 %	
Grane macchiate	0,5 %	
Grane ambrate	0,25 %	
Grane gialle	—	
Rottura	3 %	

Limitatamente al riso di varietà Precoce Rossi, la tolleranza di grane vaiolate è del 3 % (le tolleranze relative alle grane gessate grane vaiolate — grane macchiate — grane ambrate e grane gialle, sono sommabili fino al 5 % fermi restando i massimi per ciascun difetto).

Gruppo fino

Grane striate rosse	10 %	
Disformità naturali ed impurità varietali	15 %	(massimo di impurità varietali 5%).
Grane gessate	3 %	Tali tolleranze sono sommabili fino ad un massimo del 4%, fermi restando i massimi per ciascun difetto.
Grane vaiolate	1,5 %	
Grane macchiate	0,5 %	
Grane ambrate	0,25 %	
Grane gialle	—	
Rottura	3 %	

Limitatamente al riso di varietà Rinaldo Bersani o R. B., la tolleranza di grane vaiolate è del 3% (le tolleranze relative alle grane gessate - grane vaiolate - grane macchiate - grane ambrate - grane gialle sono sommabili fino al 5%, fermi restando i massimi per ciascun difetto).

Gruppo superfino

Grane striate rosse	10 %	
Disformità naturali ed impurità varietali	15 %	(massimo di impurità varietali 5%).
Grane gessate	3 %	Tali tolleranze sono sommabili fino ad un massimo del 4%, fermi restando i massimi per ciascun difetto.
Grane vaiolate	1,5 %	
Grane macchiate	0,5 %	
Grane ambrate	0,25 %	
Grane gialle	—	
Rottura	3 %	

Limitatamente al riso di varietà Arborio, la tolleranza di disformità naturali ed impurità varietali è del 18%, con un massimo di impurità varietali del 5% e la tolleranza di grane vaiolate è del 3% (le tolleranze relative alle grane gessate - grane vaiolate - grane macchiate - grane ambrate - grane gialle sono sommabili fino al 5% fermi restando i massimi per ciascun difetto).

NOTE GENERALI

1. I risi aventi una percentuale di granelle striate rosse superiori la 10% debbono essere venduti come « Risi Ostigliati » senza che tale fatto li faccia ricadere fra i risi sottotipo.

La dichiarazione di « Riso Ostigliato » deve essere riportata sulle confezioni in aggiunta alle diciture obbligatorie e con le stesse dimensioni

2. La percentuale massima di granelle spuntate non deve superare il 10%.

3. Sulla percentuale di rottura, solo quando è dichiarata, è ammessa una tolleranza di due punti.

4. Le varietà dei risoni e dei corrispondenti risi nazionali non classificati nella presente tabella possono essere venduti unicamente quali appartenenti al gruppo comune.

5. Risetti: sono le granelle disformi anche se spuntate e le granelle gessate o comunque difettate con rottura massima del 10 %. Tale prodotto deve essere venduto senza riferimento al nome di riso o a varietà dello stesso.

DEFINIZIONE DEI DIFETTI

a) *Disformità naturali.* — Nelle disformità naturali si individuano quelle malformazioni di origine ereditaria o non rispetto alle caratteristiche morfologiche tipiche delle varietà.

b) *Impurità varietali.* — Per impurità varietali è da intendersi la presenza di granelle appartenenti ad altra varietà. La grana striata rossa di altro gruppo è considerata impurità varietale.

c) *Riso spuntato.* — Per riso spuntato si intende quella granella da cui sia stato asportato il dente.

d) *Rottura.* — Per rottura si intende quel riso cui è stata asportata una parte della granella di volume superiore al dente.

e) *Gessato.* — Sono gessate quelle granelle che si presentano opache e farinose: oltre il 50 % della loro superficie per la varietà a perla assente; oltre il 75 % della loro superficie per le varietà a perla poco estesa; totale della superficie per le varietà a perla estesa.

f) *Vaiolato.* — Sono vaiolate quelle granelle che presentano un cerchietto ben delimitato di colore scuro e di forma più o meno regolari. Si considerano alla stregua dei vaiolati le granelle che presentano striature nere, leggere, tali da non apparire molto profonde. La striatura e la vaiolatura non devono presentare aloni giallastri o scuri.

g) *Ambrato.* — E' ambrata la granella che ha subito una leggera uniforme alterazione di colorazione in tutta la sua massa. Tale alterazione fa virare leggermente il colore bianco della granella verso il paglierino chiaro.

h) *Macchiato.* — E' macchiata la granella che presenta in un punto circoscritto della sua superficie una evidente alterazione alla normale colorazione. La macchia può essere di vario colore (nerastro, rossiccio, bruno, ecc.). Si calcolano come « macchia » anche le striature nere profonde.

Se la macchia ha una intensità di colorazione (nera, rosa, bruna-rossiccia) tale da spiccare sul fondo del riso in modo molto vivace ed una ampiezza che investa la metà ed oltre della superficie della granella, deve essere calcolato alla stregua del giallo.

i) *Giallo.* — E' gialla la granella che ha modificato sostanzialmente, anche solo in una parte della superficie, il suo colore normale, assumendo varie sfumature di colorazione da quella giallo-limone a quella giallo-arancio.

Vengono calcolate alla stregua del giallo tutte le macchie di colore intenso che superano la metà della superficie della granella.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
RUMOR

Il Ministro per l'industria e il commercio
COLOMBO

(7164)

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1960.

Devoluzione al Ministero delle partecipazioni statali dei compiti e delle attribuzioni già esercitate dal Ministero delle finanze per quanto attiene alle azioni SNAM.

IL MINISTRO PER LE PARTECIPAZIONI STATALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Considerato che n. 50.727 azioni SNAM risultano intestate al Ministero delle finanze e che si rende necessario trasferirle al Ministero delle partecipazioni statali per le variazioni delle consistenze patrimoniali;

Visto l'art. 2, primo comma, della legge 22 dicembre 1956, n. 1589, il quale devolve al Ministero delle partecipazioni statali i compiti e le attribuzioni spettanti al Ministero delle finanze per quanto attiene alle partecipazioni dallo stesso gestite;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, primo comma, della legge 22 dicembre 1956, n. 1589, sono devoluti al Ministero delle partecipazioni statali i compiti e le attribuzioni già spettanti al Ministero delle finanze per quanto attiene a n. 50.727 azioni SNAM, del valore nominale di L. 50.727.000, intestate allo Stato - Ministero delle finanze - Direzione generale del demanio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 maggio 1960

Il Ministro per le partecipazioni statali
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *ottobre* 1960
Registro n. 2 *Partecipazioni statali, foglio n.* 66. — BAIOCCHI

(7160)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

COMUNITÀ EUROPEE

Bando di gara n. 48, relativo alla costruzione di dieci centri sanitari e di un nuovo edificio presso il Centro sanitario di Koudougou nella Repubblica dell'Alto-Volta.

La « Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee », in data 22 ottobre 1960, ha pubblicato il bando di gara n. 48, relativo alla costruzione di dieci centri sanitari e di un nuovo edificio presso il Centro sanitario di Koudougou nella Repubblica dell'Alto-Volta. Ogni centro sanitario si compone di:

A) un dispensario;
B) una maternità;
C) un edificio di ricovero ospedaliero;
D) due alloggi;
E) una cucina;
F) un edificio sanitario.

I dieci centri sanitari sono ripartiti in due lotti secondo la posizione geografica su tutto il territorio della Repubblica dell'Alto-Volta.

1° lotto:
Bogandé (Circolo di Fada-N' Gourma);
Barsalogho (Circolo di Kaya);
Kongoussi (Circolo di Ouahigouya);
Pô (Circolo di Ouagadougou);
Ziniaré (Circolo di Ouagadougou);
Tenkodogo (Circolo di Tenkodogo);
Yako (Circolo di Yako).

2° lotto:
Sideradougou (Circolo di Banfora);
Houndé (Circolo di Bobo-Dioulasso);
Safané (Circolo di Dédougou);
Formation hospitalière de Koudougou (Circolo di Koudougou).

Ogni candidato può presentare offerte per uno od i due lotti. (L'attrezzatura in mobili ed in materiale sanitario costituirà l'oggetto di gare da indire più tardi).

La spesa sarà sostenuta dalla Comunità Economica Europea (Fondo per lo sviluppo dei PTOM), per un ammontare presunto di: 110.800.000 franchi CFA (1° lotto: 66.500.000 Frs. CFA; 2° lotto: 44.300.000 Frs. CFA). Termine previsto per l'esecuzione: 7 mesi per ogni lotto.

Le offerte dovranno essere inviate al « Secrétariat de la Direction des travaux publics de Haute-Volta » Ougadougou (Alto Volta) entro le ore 10 del giorno 1° febbraio 1961.

In applicazione dell'art. 132, par. 4, del Trattato di Roma, la partecipazione alle gare è aperta a parità di condizioni a tutte le persone fisiche e giuridiche appartenenti agli Stati membri ed ai Paesi e Territori d'Oltremare associati alla Comunità Economica Europea.

(7099)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Variante al piano di ricostruzione di Treviso interessante la sistemazione della zona compresa tra via Manin, corso del Popolo e canale Siletto.

Con decreto ministeriale 29 ottobre 1960, n. 2537, è stata approvata, con una limitazione, la variante al piano di ricostruzione di Treviso, relativa alla sistemazione della zona compresa tra via Manin, corso del Popolo, e canale Siletto, vistata in una planimetria in iscala 1:200 e una tavola di profili altimetrici in scala 1:200.

Per l'esecuzione delle opere previste nella cennata variante è assegnato lo stesso termine di validità del piano di ricostruzione che, giusta il disposto della legge 21 dicembre 1955, n. 1357, continuerà ad avere efficacia fino alla data di entrata in vigore del piano regolatore generale.

(6919)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Furci

Con decreto ministeriale in data 7 settembre 1960, numero 18237/5940, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Carunchio Maddalena, nata a Gissi il 22 luglio 1880, della zona demaniale facente parte del tratturo « Centurelle-Montesecco », tronco unico in Furci, estesa mq. 1110, riportata in catasto alla particella n. 87-*b* del foglio di mappa n. 2 del comune di Furci, nonchè nella planimetria tratturale con il n. 255.

Con decreto ministeriale in data 7 settembre 1960, numero 18236/5939, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Silvestri Antonio, nato a Gissi il 21 aprile 1907, della zona demaniale facente parte del tratturo « Centurelle-Montesecco », tronco unico in Gissi e Furci, estesa mq. 180, riportata in catasto alla particella n. 87-*f* del foglio di mappa n. 2 del comune di Furci, nonchè nella planimetria tratturale con il n. 255-*bis*.

(7105)

Approvazione dello statuto del Consorzio irriguo di miglioramento fondiario « torrente Resio », con sede nel comune di Esine (Brescia).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 9771, in data 28 ottobre 1960, è stato approvato, con modifiche, ai sensi e per gli effetti degli articoli 60 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, lo statuto del Consorzio irriguo di miglioramento fondiario « torrente Resio », con sede nel comune di Esine (Brescia) deliberato dall'assemblea generale dei consorziati nella adunanza del 22 marzo 1959.

(6964)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Spostamento del periodo di svolgimento della « Mostra internazionale della sanità », in Roma

Il presidente della « Mostra internazionale della sanità », con lettera n. 3104/AGP/77 del 19 ottobre 1960, ha comunicato che la predetta manifestazione avrà luogo in Roma dal 10 novembre al 15 dicembre 1960, anzichè dal 20 ottobre al 25 novembre 1960, come precedentemente programmato.

(7162)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 260

Corso dei cambi del 14 novembre 1960 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,60	620,6175	620,63	620,59	620,60	620,61	620,60	620,60	620,60
$ Can.	636,45	636 —	636,125	636 —	635,70	635,99	636,09	636,30	636,10	636,15
Fr. Sv.	144,10	144,05	144,06	144,06	144,05	144,09	144,06	144 —	144 —	144,30
Kr. D.	90,22	90,18	90,18	90,165	90,20	90,18	90,14	90,25	90,18	90,20
Kr. N.	87,18	87,15	87,15	87,16	87,15	87,16	87,135	87,20	87,17	87,20
Kr. Sv.	120,23	120,20	120,23	120,18	120,15	120,19	120,16	120,20	120,20	120,20
Fol.	164,45	164,40	164,40	164,425	164,40	164,42	164,40	164,45	164,43	164,45
Fr. B.	12,48	12,485	12,495	12,49	12,49	12,50	12,48625	12,45	12,50	12,50
Fr. Fr. (N.F.)	126,51	126,63	126,6575	126,65	126,60	126,66	126,62	126,60	126,67	126,66
Lst.	1747,60	1746,75	1746,70	1746,60	1746,50	1746,94	1746,625	1747,10	1747,05	1746,80
Dm. occ.	148,78	148,80	148,795	148,8075	148,75	148,81	148,80	148,80	148,82	148,80
Scell. Austr.	23,87	23,875	23,8675	23,875	23,83	23,88	23,87375	23,90	23,87	23,875

Media dei titoli del 14 novembre 1960

Titolo	Media
Rendita 3,50 % 1906	79,675
Id. 3,50 % 1902	74,70
Id. 5 % 1935	106,075
Redimibile 3,50 % 1934	98,525
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,35
Id. 5 % (Ricostruzione)	100,025
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,40
Id. 5 % 1936	100,10
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,575
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,375
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1961)	100,90
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	101,25
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	101,275
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	101,225
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	101,225
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	101,20
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	101,375
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	101,20
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,95

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 14 novembre 1960

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	620,62
1 Dollaro canadese	636 —
1 Franco svizzero	144,06
1 Corona danese	90,152
1 Corona norvegese	87,147
1 Corona svedese	120,17
1 Fiorino olandese	164,412
1 Franco belga	12,488
1 Franco nuovo (N.F.)	126,635
1 Lira sterlina	1746,612
1 Marco germanico	148,804
1 Scellino austriaco	23,874

CONCORSI ED ESAMI

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TORINO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Torino al 30 novembre 1959.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 4383 in data 31 dicembre 1959, con il quale venne indetto un pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Torino al 30 novembre 1959;

Visto l'art. 12 del decreto presidenziale 10 giugno 1955, n. 854, che sostituisce l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 13 del precitato decreto presidenziale n. 854 che modifica l'art. 44 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 per quanto riguarda la scelta del componente la Commissione giudicatrice di cui alla lettera c);

Viste le designazioni del prefetto e le terne proposte dal competente organo di categoria e dai Comuni interessati;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Torino al 30 novembre 1959 è costituita come segue:

Presidente:
Ballero dott. Carlo, vice prefetto ispettore.

Componenti:
Cotta Ramusino dott. Ferruccio, medico provinciale;
Beretta Anguissola prof. Alessandro, docente in clinica medica;
Odasso prof. Attilio, docente in clinica chirurgica;
Cavagnino dott. Luigi, medico condotto.

Segretario:
Battisti dott. Sergio.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio della Prefettura.

Torino, addì 21 ottobre 1960

Il medico provinciale: COTTA RAMUSINO

(7132)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MILANO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di ufficiale sanitario vacante nella provincia di Milano al 30 novembre 1959.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 464 in data 31 dicembre 1959, col quale è stato bandito il concorso, per titoli ed esami, al posto di ufficiale sanitario del Consorzio di vigilanza igienica e profilassi di Lodi ed Uniti, vacante alla data del 30 novembre 1959;

Considerato che occorre provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso suindicato;

Preso atto delle segnalazioni della Prefettura di Milano in data 22 agosto 1960, n. 4937, dell'Ordine provinciale dei medici di Milano in data 29 settembre 1960, n. 1239 e del presidente del Consorzio di vigilanza igienica e profilassi di Lodi in data 31 ottobre 1960, n. 10570;

Visti l'art. 8 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè gli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami, al posto di ufficiale sanitario del Consorzio di vigilanza igienica e profilassi di Lodi ed Uniti, vacante al 30 novembre 1959, è così costituita:

Presidente:
Villa dott. Dionisio, vice prefetto.

Componenti:
Muccio dott. Giorgio, ispettore generale medico, medico provinciale di Milano;
Giovanardi prof. dott. Augusto, direttore dell'Istituto di igiene dell'Università di Milano;
Scalabrino prof. dott. Rosario, libero docente in patologia speciale medica;
Bonetti prof. dott. Franco, ufficiale sanitario del comune di Crema.

Le funzioni di segretario della Commissione saranno svolte dal dott. Michele Barile, direttore di sezione della Prefettura di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e sensi di legge.

Milano, addì 7 novembre 1960

Il medico provinciale: MUCCIO

(7131)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.